

Valutazione della concezione e dell'efficacia dei provvedimenti per i casi di rigore in relazione alla pandemia di COVID-19

Segreteria di Stato dell'economia

L'essenziale in breve

La Confederazione e i Cantoni hanno adottato una serie di misure per arginare le ripercussioni sull'economia della pandemia di COVID-19. Tra queste rientrano anche i provvedimenti per i casi di rigore, finalizzati ad impedire i fallimenti e i ridimensionamenti dell'organico di imprese che, in seguito ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere la pandemia, hanno dovuto affrontare elevati costi fissi non coperti. I provvedimenti per i casi di rigore sono entrati in vigore nel mese di dicembre del 2020 a complemento di aiuti finanziari già adottati, quali ad esempio la copertura delle indennità per lavoro ridotto e delle indennità di perdita di guadagno legate al coronavirus. L'esecuzione dei provvedimenti per i casi di rigore spettava ai Cantoni, che avevano la facoltà di decidere se intendevano adottare misure nei rispettivi territori e come impostarle concretamente. Complessivamente sono state sostenute circa 35 000 imprese, prevalentemente con contributi a fondo perso, per un totale di circa 5,3 miliardi di franchi.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha valutato la concezione e l'efficacia dei provvedimenti per i casi di rigore in relazione alla pandemia di COVID-19. A tal fine si è tra l'altro basato su un sondaggio condotto tra imprese dei settori maggiormente colpiti. Hanno partecipato al sondaggio oltre 2000 beneficiari e poco più di 700 imprese che non hanno ricevuto aiuti sotto forma di provvedimenti per i casi di rigore. Parallelamente, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha incaricato due studi privati di valutare l'esecuzione dei provvedimenti per i casi di rigore.

Dalla valutazione è emerso che i provvedimenti per i casi di rigore sono stati un importante strumento di sostegno per le imprese colpite. Ne risulta un quadro positivo riguardo all'efficacia, in particolare tenendo conto dei risultati del sondaggio. In merito all'efficienza dei provvedimenti per i casi di rigore, il CDF ha constatato due principali problematiche. In primo luogo, rispetto al fabbisogno, una parte delle prestazioni versate nell'ambito dei provvedimenti per i casi di rigore risulta troppo elevata, ovvero eccessiva. In secondo luogo, si può notare una certa disparità di trattamento tra settori così come tra imprese all'interno di un settore. Per affrontare al meglio un'eventuale situazione di emergenza in futuro, il CDF ha individuato una serie di insegnamenti che si possono trarre e che indicano nella concezione stessa dei provvedimenti la causa delle problematiche menzionate.

Bilancio dell'efficacia positivo dal punto di vista degli interessati

Secondo le aziende interpellate i provvedimenti per i casi di rigore hanno generalmente prodotto un impatto positivo. La maggioranza ha dichiarato che gli aiuti finanziari sono stati un'importante garanzia esistenziale per la propria impresa e si è espressa soddisfatta dell'entità del sostegno. Rispetto alle imprese che non hanno ottenuto aiuti, i beneficiari dei

provvedimenti per i casi di rigore erano colpiti in misura maggiore dalla pandemia, ciò che sottolinea la concentrazione mirata degli aiuti finanziari.

Quasi la metà degli aiuti finanziari è confluita nella gastronomia e nel settore alberghiero. Altri importi consistenti hanno riguardato aziende attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio così come operatori del settore dei viaggi.

Punti deboli nella concezione dell'accesso agli aiuti e del loro calcolo

L'approccio concettuale mirava alla compensazione dei costi fissi non coperti. Prendendo in esame i singoli casi, i provvedimenti per i casi di rigore non sempre corrispondevano pienamente al fabbisogno effettivo. Il grado di compensazione attraverso gli aiuti finanziari dei costi fissi non coperti ha variato a seconda della situazione di partenza e della struttura dei costi dell'impresa. Secondo il CDF, uno dei punti deboli dei provvedimenti per i casi di rigore è stata la concentrazione sulla cifra d'affari come base di calcolo per determinare l'ammontare degli aiuti. In tal modo sono state privilegiate imprese con un calo importante della cifra d'affari e che allo stesso tempo avevano costi fissi bassi. L'obiettivo vero e proprio dei provvedimenti per i casi di rigore, ovvero compensare i costi fissi non coperti, è stato considerato solo tardivamente.

Il CDF si esprime in maniera critica sull'accesso agevolato per le imprese che sono state chiuse su ordine delle autorità. In tal modo hanno infatti avuto accesso agli aiuti anche imprese che avevano sostenuto soltanto in minima parte o per nulla elevati costi fissi non coperti. Questo è stato il caso delle imprese che nonostante la chiusura hanno potuto realizzare una cifra d'affari simile a quella antecedente alla pandemia, ad esempio grazie a una crescita significativa di altri canali di vendita (invii online, servizio di asporto) o perché hanno dovuto cessare soltanto una parte dell'attività.

Insegnamenti per il futuro

Il CDF ha formulato una serie di insegnamenti per l'eventualità che in futuro si ripresenti la necessità di destinare alle imprese aiuti finanziari simili. Al centro di queste riflessioni vi sono l'impiego parsimonioso dei fondi (costi) e l'efficacia della misura. Gli obiettivi e la logica su cui basare l'efficacia degli aiuti finanziari devono innanzitutto essere orientati alle esigenze così come formulati e comunicati in modo chiaro. Secondariamente, nella scelta dei criteri per l'accesso alle prestazioni e in particolare per il calcolo della loro entità, occorre specificare in modo più dettagliato l'obiettivo dell'aiuto finanziario. Anche i limiti massimi devono essere fissati in funzione dello scopo degli aiuti. A tal fine non è necessario compensare integralmente i costi non coperti, dato che con l'aumento della copertura il rapporto tra costi e benefici rimane invariato. Infine, nelle basi legali deve esplicitamente essere prevista la possibilità di chiedere il rimborso per i casi in cui il sostegno concesso alle imprese risulta troppo elevato rispetto allo scopo perseguito dagli aiuti finanziari. Ciò si verifica ad esempio quando a causa dell'urgenza l'aiuto è concepito in un modo che a posteriori si rivela impreciso.

I provvedimenti per i casi di rigore consistevano in misure cantonali alle quali la Confederazione ha partecipato a determinate condizioni. In tal modo i Cantoni avevano sufficiente margine di manovra per definire la loro attuazione a livello locale. Mentre inizialmente era stata concordata una quota di finanziamento del 50 per cento a carico della Confederazione, alla fine per i contributi a fondo perso tale partecipazione ha raggiunto circa l'84 per cento. Se la quota fosse rimasta al 50 per cento, la Confederazione avrebbe risparmiato circa 1,75 miliardi di franchi. Il CDF ritiene che la combinazione tra l'esecuzione fortemente basata sul principio federale e l'elevata quota di finanziamento a carico della Confederazione sia svantaggiosa. Se

gran parte dell'onere finanziario è sostenuto dalla Confederazione, dal punto di vista concettuale vi è il rischio che i Cantoni impiegano i mezzi finanziari in modo poco efficiente. In considerazione di quanto precede, dovrebbero dunque essere definiti principi per la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni in vista del ripetersi di situazioni analoghe in futuro.

Testo originale in tedesco